

TAR Lazio, Sezione III - Sentenza 16/10/2002 n. 8720
legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.3

L'art.19 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 e s.m. riferisce il beneficio convenzionale premiante, puramente e semplicemente, all'"impresa", la cui latitudine applicativa si ricava dall'art.10, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m. (cui fa rinvio l'art.1, lett. t), del D.P.R. 34/2000) il quale, tra le altre, contempla alla lett. a) le imprese individuali, assicurando la par condicio fra le imprese che siano comunque in grado di dare dimostrazione del possesso dei richiesti "requisiti ed indici economico finanziari".La disposizione di cui all'art.19, lettere a) e c), del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e s.m., letta alla luce del significato da attribuire alla nozione di impresa, va intesa nel senso che il richiamo agli artt.2424 e 2425 c.c. è operato al solo scopo di identificare, con precisione, le due nozioni di capitale netto e di reddito netto di esercizio, elementi dai quali trarre la prova dell'esistenza dei requisiti prescritti.